

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-CINESE SHANG BO JIAO YU APS

Allegato A dell' assemblea del 10/09/2023

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Culturale Italo-Cinese SHANG BO JIAO YU APS". La qualifica di Associazione di Promozione Sociale, in brevità "APS" a tale scopo è inserita nel titolo e in ogni sua comunicazione e manifestazione esterna. L' Associazione si costituisce come Ente del Terzo Settore in conformità agli art. 9.17,18,21 e 33 della Costituzione italiana, nel rispetto della normativa stabilita dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. L' Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

1.1. L' associazione di promozione sociale "Associazione Culturale Italo-Cinese SHANG BO JIAO YU APS" più avanti chiamata per brevità Associazione, ha sede in Albizzate (VA) in Via Modigliani, 7 e la sua durata è illimitata. In seguito si potrà variare l' indirizzo della sede legale all' interno dello stesso comune senza dover variare il presente statuto.

Art. 2

L'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi nei seguenti settori come indicato nei paragrafi dell'art. 5- Titolo 2° - del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Le finalità, le modalità operative e la struttura dell' Associazione Culturale Italo-Cinese SHANG BO JIAO YU APS sono ispirate ai principi fondanti della solidarietà proponendosi di insegnare la lingua cinese e trasmettere la cultura cinese in ogni sua forma, arte e stile ai figli di persone immigrate sul territorio italiano per non perdere l'aderenza culturale e linguistica alle tradizioni cinesi e il senso di appartenenza alle origini etniche famigliari ed è aperta anche a tutte quelle persone interessate in tal senso.

2.1. Nella realizzazione dei suoi compiti l' Associazione s' impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di in-formazione, di spettacolo e di azione sociale. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l' Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative e formative nei settori dell' arte in ogni sua più ampia espressione e forma e di tutte le altre forme culturali d' arte e di spettacolo, sia a livello nazionale che internazionale.

2.2. In tale ottica l' Associazione rivolge particolare attenzione a interventi culturali aggregativi in un' ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi e/o di terzi, anche per determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie.

Attività di interesse generale

Art. 3

L' associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale come indicato nei paragrafi dell' art.5 Titolo 2° del D. Lgs 3 luglio 2017, n.117:



AGENZIA DELLE ENTRATE
VARESE

ALLEGATO 1 ALL'ATTO

REGIO IL 26/09/2023

AL N° 1227 SERIE 3

Per delega del Presidente della Provincia

Il Cancelliere
Isabella Di Grassi

CAU TE

My

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

3.1. L' Associazione può operare su tutto il territorio nazionale e internazionale, attraverso attività di solidarietà sociale e culturale. Per il conseguimento delle sue finalità, l' Associazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei, compiendo tutti i negozi e gli atti giuridici necessari. In particolare, essa potrà:

- a) prestare supporto e assistenza e fornire informazioni e sostegno ai genitori che si trovano a vivere questa esperienza di immigrazione;
- b) promuovere, organizzare e gestire attività di formazione, istruzione e insegnamento della lingua cinese in ogni sua forma, in particolare ai minori immigrati e nati nel territorio italiano al fine di migliorare la qualità del senso di appartenenza e di integrazione con il ceppo etnico familiare;
- c) organizzare manifestazioni, conferenze ed eventi culturali al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica che ancora non conosce questa lingua, tradizioni e cultura;
- d) costituire e formare i volontari preparati per fornire supporto alle famiglie e a svolgere attività di insegnamento della lingua
- e) promuovere, gestire e collaborare a percorsi di istruzione, educazione e animazione artistica-culturale nelle realtà associative di volontariato e ETS (Enti Terzo Settore) oltre a agli Enti pubblici e privati e Scuole di ogni ordine e grado;
- f) svolgere attività di divulgazione della lingua e della cultura cinese anche in contesti sociali a rischio emarginazione e povertà.

Attività strumentali

Art.4.

L' associazione, rispetto alle attività di interesse generale di cui all' art. 3, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità istituzionali. L' individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza. Pertanto nei limiti stabiliti dalla normativa l' Associazione potrà svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi, potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie, sia nell' ambito delle attività di interesse generale di cui all' art. 3, sia nell' ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al presente articolo.

Soci

Art. 5.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti i cittadini italiani e stranieri, senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, che condividendone gli scopi e accettando le regole del presente Statuto, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

5.1. L' Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e inoltre garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

5.2. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall' assemblea.

5.3. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo sul modulo opportunamente predisposto. I minori di 18 anni possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell' ammissione dell' aspirante.

5.4. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 30 giorni. In caso di rigetto, il diretto interessato, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Diritti e doveri dei soci

Art. 6

Tutti i soci hanno uguali diritti a:

- 
- a) partecipare e ad essere informati su tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture messe a disposizione dell' Associazione medesima;
 - b) eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi; i soci minori di 18 anni saranno rappresentati da un genitore o da chi esercita la patria potestà
 - c) esprimere il proprio voto per l' approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l' approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni;
 - d) esaminare i verbali trascritti nei libri sociali (libro delle assemblee, libro del consiglio direttivo, libro del collegio sindacale e della revisione legale dei conti) previa richiesta scritta motivata indirizzata al Consiglio direttivo, che comunicherà al socio i termini e le modalità operative con le quali poter procedere all' esame; l' eventuale richiesta di esame del libro soci segue le stesse regole, ferma la valutazione di sussistenza, da parte del Consiglio direttivo, di eventuali limitazioni poste dalla normativa in materia di privacy;
 - e) recedere dall' appartenenza all' Associazione, con preavviso scritto indirizzato al Consiglio Direttivo di almeno otto giorni;
 - f) gli aderenti all' associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell' attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall' articolo 8 del Codice del Terzo settore.

6.1. I soci sono tenuti a:

- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) sostenere scopi e finalità indicate nell' art. 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- c) corrispondere, al pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 15 (quindici) febbraio di ogni anno.

6.2. La qualità di socio non è trasmissibile e si perde:

CHUN HE

AL

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R. ed avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso potrà ricorrere all' Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell' associazione. Il ricorso verrà discusso dall' assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall' assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l' assemblea ordinaria.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 7.

Sono organi dell' Associazione:

- a) l' Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) L' Organo di controllo (se previsto per legge)

Tutte le cariche sono elettive e a titolo gratuito, a garanzia della democraticità della struttura dell' Associazione, si stabiliscono i seguenti principi: eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo; sovranità dell' assemblea dei soci; idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Assemblea dei soci

Art.8

L' Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci che alla data di avviso della convocazione, risultino iscritti nel libro soci. L' Assemblea è presieduta di norma dal Presidente in carica e in sua assenza per gravi motivi dal Vicepresidente che la convoca anche in via informatica; almeno una volta all' anno entro il 30 aprile dell' anno successivo; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e in via straordinaria quando n' è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l' Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta anche in via telematica, delibera il giorno e l' ora della prima convocazione ed il giorno e l' ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L' Assemblea può essere convocata in forma Ordinaria e Straordinaria.

8.1. L' Assemblea è convocata mediante avviso scritto e inviato anche in via telematica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell' Assemblea, almeno otto giorni prima del giorno previsto. L' avviso di convocazione deve contenere il giorno, l' ora e sede della prima e seconda convocazione e le eventuali modalità/indicazioni per il collegamento telematico; l' ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

8.2. L' Assemblea Ordinaria è validamente costituita - anche in via telematica in particolari situazioni di emergenza sociale e sanitaria - con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni socio può essere latore di una sola delega scritta di un altro socio.

8.3. Le deliberazioni dell' Assemblea, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

8.4. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l' elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda o su richiesta della metà più uno dei presenti per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell' Assemblea.

8.5. Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo e anche a causa di gravi impedimenti sociali e sanitari, alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, i soci che lo desiderino possono partecipare in via telematica purché risultino identificabili con certezza

8.6. L' Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

1. Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte;
2. Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il bilancio o, ove ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale. In caso di mancata approvazione del bilancio l' Assemblea dei Soci deve essere riconvocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Qualora non fosse approvata nella seconda seduta decadono tutti gli organi dell' Associazione.
3. Definisce e approva il programma generale annuale di attività
4. Procede alla nomina dei componenti delle cariche elettive e ove previsto il soggetto dell' Organo di controllo;
5. Elegge ogni quattro anni e revoca il Presidente;
6. Elegge il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero, nonché altri eventuali organi sociali se previsti per legge;
7. Determina l' ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
8. Discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell' Associazione;
9. Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
10. Delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni dei soci, in mancanza dell' organo di garanzia;
11. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

8.7. L' Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- a. Delibera sulle richieste di modifica dello Statuto
- b. Delibera sullo scioglimento dell' Associazione

Consiglio Direttivo

Art.9.

Il Consiglio Direttivo è l' organo esecutivo e amministrativo dell' Associazione, è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, nominati dall' Assemblea; esso dura in carica quattro esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

9.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dall' Organo di controllo (se previsto). La convocazione è fatta a mezzo avviso di posta elettronica e/o telematica almeno 5 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando v' interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

9.2. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

9.3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell' Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell' Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge il Vicepresidente e il tesoriere - segretario;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l' esecuzione dei deliberati dell' Assemblea;
- d) predispone all' Assemblea il programma annuale di attività;
- e) presenta annualmente all' Assemblea per l' approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell' esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio sociale se previsto per legge.
- f) formula i programmi dell' attività sociale, redige il progetto di bilancio, nei casi previsti dalla legge, e lo sottopone all' Assemblea dei Soci per l' approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l' eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo può adottare strumenti di governance e rendicontazione ulteriore che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell' organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;
- g) decide le modalità di partecipazione dell' Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- h) conferisce procure generali e speciali;
- i) istaura rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- j) propone all' Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell' Associazione e degli organi sociali;
- k) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- l) ratifica e respinge i provvedimenti d' urgenza adottati dal Presidente;
- m) delibera in ordine all' esclusione dei soci come da art. 6.
- n) nomina i componenti della Commissione Artistica



9.4. Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo e anche a causa di gravi impedimenti sociali e sanitari, i consiglieri che lo desiderino, possono partecipare alle riunioni in via telematica purché risultino identificabili con certezza.

Il Presidente

Art. 10.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell' Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all' articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

10.1 Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l' Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

10.2. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d' urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

10.3. In caso d' impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente Vicario con all' ordine del giorno l' elezione del nuovo Presidente.

10.4. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Gratuità degli incarichi e soci lavoratori

Art. 11.

L' Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L' Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato dei soci in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017. Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l' attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all' art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall' art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l' Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro nei limiti stabiliti dall' art. 36 del decreto legislativo n 117 del 3 luglio 2017 s.m.i. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci. L' Associazione provvede ad

istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell' associazione.

11.1) I componenti degli organi, e gli incaricati delle varie attività, prestano la loro opera gratuitamente.

11.2) L' Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

11.3) Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell' Associazione.

Rappresentanza e Poteri

Art.12.

Il Presidente è il legale rappresentante dell' Associazione nei confronti di terzi.

12.1. L' Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

12.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione anche in giudizio.

12.3. Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario il Presidente ha il potere di firma libera e disgiunta.

12.4. Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione del componente designato, in caso di assenza o impedimento di quest' ultimo.

12.5. Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale.

Modifiche Statutarie

Art.13

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all' assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall' Assemblea Straordinaria. Per la modifica dell'articolo 2 (due) dello Statuto, l' Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto.

13.1. Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei soci presenti purché questi rappresentino almeno 2/3 del corpo sociale.

Scioglimento

Art. 14

Lo scioglimento dell' Associazione può avvenire con la decisione dell' Assemblea Straordinaria dei Soci con voto favorevole di almeno i 3/4 del corpo sociale.

14.1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell' Associazione a seguito di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto secondo la normativa del Codice del Terzo Settore procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

Risorse economiche

Art. 15

L' Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti pubblici o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell' ambito dei fini statuari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale svolte in via secondarie e strumentali e comunque finalizzate al raggiungimento della missione istituzionale;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte fondi, manifestazioni culturali e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fundraising;
- j) entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

15.1. L' Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle fonti ed agli impegni di risorse utilizzate nelle attività sociali.

15.2. E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

15.3. E' fatto divieto di ripartire proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati. Il divieto è esteso alla distribuzione indiretta di utili e fondi, riserve e capitale, con specifico riguardo alle fattispecie previste dall' art. 8 del d.lgs. 2 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

Rendiconto economico-finanziario

Art.16

L' anno sociale del tesseramento ha inizio il 1° settembre e si chiude 31 agosto.

16.1. L' anno finanziario-amministrativo ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre

16.2. Il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale degli oneri e dei proventi, relazione di missione) e - nei casi previsti dalla legge - il bilancio sociale, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell' Assemblea dei Soci tenuta ad esaminarlo per l' approvazione. Se ne ricorrono le condizioni legali di cui all' art. 13, co.2, d.lgs. n. 117/2017, in luogo del bilancio, il Consiglio direttivo predispone annualmente il rendiconto gestionale di cassa e lo sottopone all' esame ed approvazione dell' Assemblea, con gli stessi termini e le medesime modalità.

16.3. L'Assemblea di approvazione del bilancio annuale o del rendiconto gestionale di cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può deliberare entro e non oltre sei mesi dalla stessa data di chiusura dell' esercizio finanziario.

16.4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Organo di controllo e revisore legale dei conti

Art.17

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all' art. 30 o 31 del d.lgs. 117/2017, l' Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Pubblicità e trasparenza

Art.18

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell' Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell' Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell' Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l' associazione si avvale. Si applica quanto previsto al precedente art. 6, lett. d).

Processi verbali

Art.19

Gli organi debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all' approvazione non oltre la seduta successiva, e custodirlo a libro.

19.1. Gli associati hanno diritto di visionare i libri sociali previa richiesta scritta motivata indirizzata al Consiglio direttivo, che provvederà ad informare il Presidente dell' Organismo di riferimento per concordare tempi e modalità. Si applica quanto previsto al precedente art.6, d).

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.20

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.